

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUIZZI.....
Società Cooperativa Benefit"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del
mese di _____,

in _____ e nel mio studio alla via
_____ n. _____.

Innanzi a me, **Dott.** _____, **Notaio con
sede in** _____, iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di Lecce,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) il **"COMUNE di TREPUIZZI"**, con sede in Trepuzzi (LE) in via
Corso Garibaldi, 10 codice fiscale e partita iva
00463680751, in persona di _____, assessore/respon-
sabile a/di _____, nato/a _____

_____ il _____ in _____ (
_____) (codice fiscale _____) e domici-
liato/a per la carica presso l'anzidetta sede comunale, che
dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di _
_____ detto Ente, tale nominato/a _

_____ con Decreto
Sindacale n. _____ del _____, che in co-
pia autentica si allega al presente atto sotto la lettera
"A", e che dichiara di essere abilitato/a a quanto infra (an-
che ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi
degli artt.107 e 109 del D.Lgs n.267/2000) in forza della
Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del
_____, che in copia autentica si allega al
presente atto sotto la lettera "B"; omissane la lettura per
espressa dispensa avutane;

2)

4)

5)

6)

7)

.....

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio so-
no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù
del quale convengono e stipulano quanto appresso:

1. Tra i componenti, viene costituita una società Cooperati-
va sotto la denominazione:

**"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUIZZI.....
Società Cooperativa Benefit"**

2. La Cooperativa ha sede in **TREPUIZZI (Lecce)** e, ai soli fi-
ni dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti
dichiarano che **l'indirizzo attuale è alla via Corso Garibal-
di, 10.**

3. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) ed è prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.

4. Scopi sociali sono quelli indicati negli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale.

5. Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il COMUNE di TREPUIZZI, in qualità di socio promotore e fondatore, a mezzo come sopra, sottoscrive e versa n.....quote ordinarie (del valore di euro 25,00 cadauna) per un importo complessivo di euro.....a mezzo assegno circolare di pari importo n.....

I comparenti, in qualità di soci fondatori sottoscrivono ciascuno quote di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero cadauna) dando atto che ognuno di essi ha già provveduto a versare il relativo importo pari ad euro 100,00.

Il capitale iniziale sottoscritto ammonta, pertanto, ad Euro,00 (.....virgola zero zero).

6. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

7. A comporre il Consiglio di Amministrazione, di n. 5 (cinque) membri, sono nominati i seguenti soci:

- Presidente: _____;
- Vice Presidente: _____;
- Consigliere: _____;
- Consigliere: _____;
- Consigliere: _____;

i quali tutti accettano la carica.

I medesimi sono nominati per un periodo pari a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nello Statuto di cui al seguente testo:

Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata:

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUIZZI.....

Società Cooperativa Benefit".

La Cooperativa favorisce la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", la crescita sostenibile mediante lo sviluppo di servizi ad alto valore tecnologico in un ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo con finalità di beneficio comune, nonché opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e so-

ciali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La Cooperativa ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, adotta e prevede nell'oggetto sociale il modello di "Società Benefit".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di TREPuzzi (LE).

Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, SCOPO, OGGETTO ED ESERCIZIO

Art. 4 - Disciplina di riferimento

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile sulle società cooperative a mutualità prevalente (artt. 2511 e ss.) nonché tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalle leggi riguardanti la disciplina delle cooperative di produzione e di consumo, la disciplina delle "società benefit" (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) e la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili meglio richiamata nel prosieguo.

Art. 5 - Scopo

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare, nell'ambito territoriale, l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della Cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale scopo è perseguito mediante la valorizzazione dell'utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia, e/o mediante la fornitura ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l'incentivazione economica dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutela-

re gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorire la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

Art. 6 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività di seguito indicate a favore dei soci, dei cittadini e degli enti pubblici.

La Cooperativa ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi della normativa, nazionale e sovranazionale, vigente in materia ed in particolare:

- dalla Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018,
- dalla Direttiva 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019,
- dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n.8,
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (di recepimento della Direttiva UE 2018/2001),
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 210 (di recepimento della Direttiva UE 2019/944),
- dai decreti ministeriali e dalle deliberazioni emesse dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) da ultimo la Deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL, di definizione, ai sensi dei citati D.Lgs. 199/21 e 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso ed avente ad oggetto l'approvazione del TIAD (Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso) alla detta deliberazione allegato e come da ultimo integrato e modificato.

L'obiettivo principale della Cooperativa è, quindi, fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai soci ed alle aree locali, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici ai soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia e non quello di realizzare profitti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- sviluppare iniziative centrate sull'energia generata da fonti rinnovabili, quali in particolare:

la produzione di energia da fonti rinnovabili;

la realizzazione, diretta o per il tramite dell'intervento di terzi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile o l'acquisto della relativa disponibilità sulla base, a titolo esemplificativo, di contratti di locazione, di comodato d'uso o con la costituzione di diritti reali o di godimento sugli stessi, al fine di permettere ai soci di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di

energia;

il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità, curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il Gestore dei servizi energetici (GSE);

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;

la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

la promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

la fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

l'erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Aggregatore (Balance Service Provider);

la realizzazione di iniziative e la sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive, enti pubblici e privati, volti ad ottenere incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili nonché di beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico; per la riqualificazione energetica degli edifici; per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

lo sviluppo di programmi informatici idonei a consentire la compravendita di energia elettrica e il risparmio energetico;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi della normativa tecnica di cui alle Delibere ARERA anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di soci della Cooperativa o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnova-

bile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa stessa, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti;

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;

- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;

- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;
- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di gamification;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- promuovere il passaggio alla mobilità elettrica pubblica e privata;
- realizzare infrastrutture di ricarica e stoccaggio dell'energia sul territorio;
- realizzare infrastrutture di ricarica a supporto della mobilità elettrica sul territorio;
- installare sul territorio colonnine di ricarica elettriche;
- promuovere investimenti in misure di efficienza energetica sia per gli edifici residenziali che per quelli non residenziali;
- promuovere investimenti in energie rinnovabili integrate con la creazione di generazione rinnovabile integrata, ad es. pannelli solari sia per edifici residenziali che non residenziali;
- promuovere investimenti in "Smart grid" - reti intelligenti per rendere le reti elettriche delle città più intelligenti e flessibili;
- promuovere la mobilità pubblica e privata eco sostenibile, con la realizzazione di infrastrutture per la mobilità condivisa che include applicazioni MaaS (Mobility-as-a-Service), biciclette, scooter, automobili, ecc.;
- promuovere la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
- stimolare l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- individuare ogni possibile opportunità di finanziamento

delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

- svolgere attività di supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

- svolgere la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- promuovere l'attività della Cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati, l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Cooperativa.

La Cooperativa può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi della normativa agevolativa in materia.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa la Cooperativa può concludere accordi con grossisti e *trader*.

La Cooperativa può avvalersi di consulenti e fornitori terzi. Ai fini dei rapporti mutualistici con i soci, la Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma, imprenditoriale e professionale, o in qualsiasi altra forma contemplata dalla normativa, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti.

La Cooperativa può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti Pubblici Locali in genere e da privati; inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di nuove iniziative produttive.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto e, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e, quindi, la realizzazione dell'oggetto, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

Tutte le attività previste nell'oggetto sociale devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Art. 7 - Esercizio delle attività

La Cooperativa, nello **svolgimento della propria attività**, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci al fine del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale.

L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le modalità, le condizioni e le eventuali sanzioni per lo svolgimento delle attività connesse al conseguimento delle finalità sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori e della Cooperativa troveranno fonte in apposito regolamento redatto secondo le disposizioni dell'art. 6) della legge 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 8 - Soci Cooperatori - Requisiti

L'adesione alla Cooperativa è aperta e volontaria.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi - i quali stabiliscono, ad oggi, che l'esercizio dei poteri di controllo sulla comunità energetica rinnovabile fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto priva-

to, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile - possono assumere la qualifica di **soci cooperatori** tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che ai fini dell'esercizio delle attività specifiche della comunità energetica rinnovabile (C.E.R.) di cui al D.Lgs. 199/21 appartengono ad una delle seguenti categorie:

- **soci cooperatori consumatori:** clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

- **soci cooperatori produttori:** produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

- **soci cooperatori prosumer:** i clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci i soggetti interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati, assoggettati alle procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto

con quella della Cooperativa stessa, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei limiti in cui la legge lo consenta (v. art. 2527 C.C.).

Art. 9 - Domanda e procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti sociali, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- d) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale prevista nel presente Statuto.

In aggiunta, se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà così essere corredata:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- f) la delibera dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Per partecipare specificamente alla comunità energetica, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti ulteriori informazioni:

- h) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;
- i) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
- j) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
- k) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

l) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti nel presente Statuto all'uopo previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul Libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti ed Obblighi dei soci

I soci godono dei seguenti diritti:

a) partecipare all'assemblea e, se iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei termini fissati dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il Libro dei soci ed il Libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia e/o quelli di produttore, compreso quello di scegliere il proprio cliente al quale vendere la quota di energia non autoconsumata, salvi i limiti imposti dalla legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. il versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblée su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
2. l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 3. alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;
 4. a conferire l'utilità derivante dalla produzione e/o dal consumo di energia afferente ai propri POD connessi alla rete elettrica, fornendo e sottoscrivendo la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, e a consentire alla Cooperativa di acquisire i dati e le misure relative;
 5. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;
 6. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale;
 7. a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;
 8. se produttore o prosumer, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti/unità di produzione o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo, prodotta dagli impianti/unità di produzione registrati all'interno della comunità energetica di riferimento.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci operatori. Le

suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 11 - Referente e mandato per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Riparto degli incentivi e dei corrispettivi

I soci cooperatori individuano la Cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Il socio cooperatore, qualora aderisca alla comunità energetica, conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché del trattamento dei dati e della sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio, salvo che non preesistano rapporti con lo stesso GSE a titolo privato. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso. I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti del GSE e di soggetti terzi.

Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato per loro conto a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata.

In particolare viene delegato il Consiglio di amministrazione per il riparto delle risorse introitate con riferimento all'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito Regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato con riferimento ai precedenti commi, tenuto conto dei limiti e degli obblighi della normativa vigente in materia.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori criteri di ripartizione fra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) l'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- b) il contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- c) l'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare

benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la Cooperativa;

e) i comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo i criteri e sulla base degli indicatori definiti con apposito Regolamento.

La comunità energetica può delegare le attività previste al 1° comma del presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto contemplato nella normativa di riferimento e nella relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata o alle condizioni di rinnovo.

La Cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

**Art. 12 - Perdita della qualità di socio e
trasferibilità della quota**

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso

da persona fisica.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né cedute con effetto verso la Cooperativa, senza autorizzazione

del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la procedura di arbitrato prevista nel presente Statuto.

Art. 13 - Recesso del socio

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di arbitrato prevista nel presente Statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente riguardo alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché riguardo alle delibere adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base

della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di arbitrato prevista nel presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Nei limiti in cui la legge lo consenta, qualora la Cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il socio escluso è tenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito Regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui agli articoli successivi.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 19 - Conferimenti e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di 100,00 (cento virgola zero zero) euro ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 - Delibera di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore ai limiti di legge;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, 2° co., L. 59/1992, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione;

razione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 23 - Bilancio d'esercizio - Disciplina degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali che non possono essere distribuiti ai soci, ma destinati esclusivamente:

- alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge (30% - trenta per cento);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92. n. 59, nella misura del 3%;

- alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e dal regolamento;

- alla eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore ai limiti di

legge;

- alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dei soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

- ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 209/15 Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificata nell'allegato 5 della medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito Internet della Cooperativa, qualora esistente. A tutela dei soggetti taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Art. 24 - Ristorni

L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore al limite massimo dalla normativa vigente in materia.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, nei rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal rela-

tivo apposito regolamento, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, Non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione ad eccezione dell'amministratore nominato dal Comune di TREPUSZI, al quale spettano in via esclusiva la sua revoca e sostituzione (art. 2542, 5° co. c.c.);
- d) nomina, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi delle relative previsioni contenute nel presente Statuto;
- g) approva i Regolamenti interni, incluso quello di cui all'**art. 11 del presente Statuto**;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché entro il territorio provinciale.

La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Cooperativa e comunicata ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o via PEC oppure con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal presente Statuto per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità. Inoltre, deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un mezzo dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione in base ai seguenti criteri:

- qualora la cooperativa abbia fino a 100 (cento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto;
- qualora la cooperativa abbia tra 101 (centouno) e 200 (duecento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/8 (un ottavo) dei soci aventi diritto di voto;
- qualora la cooperativa abbia più di 200 (duecento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei Liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 29 - Intervento e voto in Assemblea

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni e se non sono in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro

metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel Regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, e degli scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ivi compresi soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessata all'attività della Cooperativa, ma in ogni caso la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori, oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività della base sociale, laddove previsti, indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea. In ogni caso, a garanzia della rappresentanza della compagine sociale nell'organo amministrativo delle diverse categorie di soci, l'Assemblea deve far ricorso alla tecnica del voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

I soci consumatori, che apportano una o più utenze per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria, presentano una lista per la nomina dei propri componenti nell'organo amministrativo; e precisamente: un consigliere in caso di consiglio composto da tre membri, due consiglieri in caso di consiglio composto da cinque membri, tre consiglieri in caso di consiglio composto da sette membri, quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove membri e cinque consiglieri in caso di consiglio composto da undici membri.

I soci produttori, che apportano almeno un impianto di produzione, a fonti rinnovabili, di energia installato con data successiva alla costituzione della Comunità energetica, pre-

sentano una lista per la nomina dei propri componenti nell'organo amministrativo; e precisamente: un consigliere in caso di consiglio composto da tre membri, due consiglieri in caso di consiglio composto da cinque membri, tre consiglieri in caso di consiglio composto da sette membri, quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove membri e cinque consiglieri in caso di consiglio composto da undici membri.

Al socio promotore "**COMUNE di TREPUIZZI**" spetta la nomina di un amministratore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. La legge determina le cause di ineleggibilità, di conflitto di interessi e di decadenza degli amministratori. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente o in contrasto palese per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche o impegni in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Art. 32 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-

te dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio d'Amministrazione:

- proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- redigere i Regolamenti previsti;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal presente Statuto, e nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni, conferire deleghe al personale dirigente, definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
- dare l'adesione della società ad organismi consortili, reti di impresa o altre aggregazioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili;
- determinare l'incarico e il compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, agli amministratori investiti di particolari incarichi sociali di tipo continuativo ovvero per progetti, piani, programmi, call, bandi, studi, analisi, ricerche, promozione e/o coordinamento di iniziative, organizzazione e/o partecipazioni ad incontri, eventi, missioni o altri lavori sia in ambito nazionale o all'estero, ecc., entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea;
- deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente Statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuato quelle espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo **scopo di beneficio comune**, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso Organo amministrativo, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle **finalità benefit**, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare i predetti funzioni e compiti a procurato-

ri ed altri soggetti anche non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi risponderanno della mancata attuazione degli scopi nei limiti dei poteri conferiti.

**Art. 33 - Convocazioni e delibere
del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Si richiama espressamente quanto previsto al precedente art. 27 del presente Statuto.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche da un Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire le modalità della sua tenuta (in presenza, in videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-

ta operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Amministratore nominato dal **Comune di TREPuzzi**, spetta a quest'ultimo la designazione del sostituto.

Art. 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe a lui conferite, potrà attribuire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero se lo ritiene opportuno, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rie-

leggibili.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni centottanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 37 - Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, la società, occorrendone i presupposti, potrà provvedere alla nomina di un revisore unico iscritto nell'apposito Registro.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Art. 38 - Requisiti per l'assunzione di cariche sociali.

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della Cooperativa;
- non avere in corso controversie di alcun genere con la società;
- non ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori della Cooperativa, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola di arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta

prioritariamente in via amichevole nel termine di trenta giorni, ovvero, qualora non possibile, da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. competente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno ripartite tra le parti secondo la decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per la modifica delle clausole compromissorie è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. I soci dissenzienti possono recedere dalla Cooperativa.

TITOLO VIII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dovrà deliberare in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-

ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 41 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 - Prevalenza della mutualità - Requisiti

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Qualora si tratti di Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 43 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 cod. civ. per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, contenute nel presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgano le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, sulla "Società Benefit" e sulle "Comunità Energetica Rinnovabile".

9. Le spese del presente atto e sue consequenziali e quelle inerenti alla costituzione della Cooperativa dell'importo globale approssimativo di **euro00 (..... virgola zero zero)** sono a carico della società medesima.

I componenti chiedono l'applicazione di tutti i benefici ed agevolazioni fiscali previsti per le società cooperative a mutualità prevalente dalle vigenti leggi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di legge e da me Notaio completato a mano, che ho quindi letto ai componenti, i quali, dietro mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e si sono con me Notaio sottoscritti come per legge alle ore venti.

Consta di _____ fogli di cui occupa _____ pagine per intero e quanto fin qui della presente.